

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
E
DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE VERDE PUBBLICO
SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO E VERDE PUBBLICO
via Giustizia n° 23 - 30174 Venezia – Tel. 041 2746032 – Fax 041 2746027
SERVIZIO DI GESTIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE
PUBBLICO, SCOLASTICO E SPORTIVO DELLA CITTÀ DI VENEZIA

Allegato 15
Bozza di contratto

Il Progettista
Dott. Agr. Alessandra Beretta*

IL RUP
AVV. Marco Mastroianni*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio speciale n.

CONTRATTO DI APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA DURATA DI
(.....) DEL SERVIZIO DI GESTIONE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E
SCOLASTICO DELLA CITTÀ DI VENEZIA – CIG GARA
N.**

L'anno duemilaventi, il giorno – (-----) del mese di -----, nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

TRA

a) Sig., nato a il, Codice fiscale n.:
....., in qualità di del come risultato dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, documento in data....., ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che agisce quale impresa,
.....,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
Domicilio fiscale: Via..... Codice Fiscale e Partita Iva

b) nato a il 29, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, Settore Verde Pubblico n. in data, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento della durata di del servizio di gestione a ridotto impatto ambientale del verde pubblico urbano e scolastico della Città di Venezia per l'importo complessivo presunto a base d'asta, comprensivo dell'opzione di rinnovo di € I.V.A. esclusa, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,

dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sulla base dell'offerta tecnico-organizzativa presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Art. 2 Inizio del servizio e durata

1. La durata dell'appalto è di anni 2 (due) decorrenti dal e aventi termine il
2. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del Servizio a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.
- 3 L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (euro), oneri fiscali esclusi di cui € a canone (comprensivi degli oneri della sicurezza pari a €) e € per attività extracanoniche da quantificare a misura.
2. La revisione periodica dei prezzi corrisposti dal Comune di Venezia alla ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma

1, del D.Lgs. 50/2016, opererà dal secondo anno di durata del contratto.
Ai fini di quanto sopra, la rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comporterà l'applicazione della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione in data di cui al Prot. del, che viene allegata al presente contratto.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 30 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale secondo la seguente tabella per la quota a canone comprensiva degli oneri della sicurezza:

mese	simbolo	%	mese	simbolo	%
Gennaio	G	4	Luglio	L	11
Febbraio	F	5	Agosto	A	10
Marzo	M	8	Settembre	S	11
Aprile	A	10	Ottobre	O	10
Maggio	Ma	10	Novembre	N	6
Giugno	Gi	11	Dicembre	D	4

Per un totale complessivo €

2. Le attività extracanoniche da quantificare a misura per un totale di € che saranno corrisposti all'impresa con pagamento definito da regolare contabilità sulla base dei servizi effettivamente eseguiti.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione allegata al presente contratto sotto la lettera A).

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti

un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subappaltatori e con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 41 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale la stazione appaltante applica le penalità previste nel medesimo articolo

previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16

bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante appendice alla polizza fidejussoria n. in data, emessa da, per l'importo di

2. L'appaltatore si obbliga a costituire una nuova polizza, alla scadenza di quella indicata al comma 1, per tutta la durata del presente contratto e a mantenerla efficace e valida. In caso di mancata presentazione della nuova polizza, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 06 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) ed alle informazioni in data relative all'appaltatore, non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con le seguenti polizze:

-: polizza numero in data, con scadenza, rilasciata dalla per un massimale di € per ciascun sinistro;

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP avvalendosi, se previsto, del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali

danni e delle spese.

Articolo 11. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, le parti del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovesse essere comunicata dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a rendere edotti del contenuto del Codice di comportamento interno i propri collaboratori a qualsiasi titolo, rendendolo disponibile per presa visione nelle proprie sedi e in quelle degli eventuali subappaltatori.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in..... - Via n.

Articolo 15. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- le determinazioni dirigenziali: del , con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnica,
- la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del presente contratto.

2. I predetti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, sono già stati controfirmati dalle stesse.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente

ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 18. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 03.07.2017, n. 117 il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e ai sensi della Tabella D allegata alla leg-

ge 08 giugno 1962 n. 604 è soggetto alla riduzione alla metà dei diritti di segreteria, in quanto l'appaltatore è organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'impresa

Il Dirigente del Comune di Venezia